

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 marzo 2021, n. 025/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2014, n. 71.**

- OMISSIS -

# **Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2014, n. 71**

Art. 1 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 71/2014  
Art. 2 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 71/2014  
Art. 3 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 71/2014  
Art. 4 sostituzione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 71/2014  
Art. 5 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 71/2014  
Art. 6 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 71/2014 Art. 7 entrata in vigore

## **art. 1 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 71/2014**

1. Il comma 1 bis dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2014, n. 71 (Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)) è sostituito dal seguente:

**"1 bis.** Conformemente a quanto previsto dall'articolo 21, comma 3 ter, della legge regionale 11/2009, i contributi di cui al comma 1 sono concessi anche nell'ipotesi di stipulazione del contratto di espansione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), tenuto conto dei periodi di fruizione dei contributi di cui al comma 1 anteriori all'applicazione del contratto di espansione e a condizione che sia intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale a favore dell'impresa richiedente dell'intervento straordinario di integrazione salariale conseguente alla stipulazione del contratto di espansione."

## **art. 2** modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 71/2014

1. La lettera a ter) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 71/2014 è sostituita dalla seguente:

“a ter) per contratto di espansione, l'accordo stipulato in sede governativa ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 148/2015, che preveda l'utilizzo dell'integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 148/2015.”.

## **art. 3** modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 71/2014

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 71/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 è abrogato;
- b) alla lettera a) del comma 2 bis, dopo le parole: “fino ad un massimo di euro 200.000” sono aggiunte le seguenti: “e comunque nei limiti del massimale disponibile al momento della concessione come previsto dall'articolo 5, comma 3;”;
- c) il comma 3 è abrogato;
- d) la lettera b) del comma 5 è sostituita dalla seguente:  
“b) nell'ipotesi di cui al comma 2 bis si considerano periodi fissi, il primo dei quali decorre dal 24 settembre 2015.”;
- e) al comma 6, le parole: “La quota di contributo erogata a titolo di sostegno all'impresa” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, la quota di contributo erogata a titolo di sostegno all'impresa”;
- f) il comma 9 bis è sostituito dal seguente:  
“**9 bis.** Nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 1 bis, anche con riferimento al periodo di esecuzione del contratto di espansione, trovano applicazione i commi 1, 2 bis, 4, 5, lettera b), 6, 6 bis e 8.”.

## **art. 4** sostituzione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 71/2014

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 71/2014 è sostituito dal seguente:

### **“art. 5** regime di aiuto de minimis

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 9, le quote di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), *comma 2 bis, lettera a)* e comma 3, lettera a), sono concesse a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dai seguenti regolamenti europei:

- a) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013, il cui articolo 3, comma 2, stabilisce che l'importo massimo concedibile non può superare i 200.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari (100.000 euro per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi);
- b) *Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 190/45 del 28 giugno 2014*, il cui articolo 3, comma 2, stabilisce che l'importo

massimo concedibile non può superare i 30.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari;

c) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/9 del 24 dicembre 2013, il cui articolo 3, comma 3 bis, stabilisce che l'importo massimo concedibile non può superare i 25.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari.

2. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto de minimis, relativamente alle informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale aiuti, l'impresa presenta, utilizzando la modulistica predisposta ai sensi dell'articolo 13, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il rispetto delle condizioni relative all'applicazione del regime de minimis.

3. Qualora l'importo della quota di contributo da concedere a titolo di sostegno all'impresa, determinata ai sensi dell'articolo 4, superi il massimale disponibile per l'impresa a titolo di aiuto de minimis al momento della concessione, l'importo della quota di contributo medesima viene conseguentemente ridotto, previa accettazione da parte dell'impresa. La mancata accettazione comporta l'impossibilità di concedere la quota di contributo a titolo di sostegno all'impresa.”.

## **art. 5** modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 71/2014

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 71/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo di aiuto de minimis nei limiti delle regole del cumulo disciplinate nei regolamenti richiamati all'articolo 5.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre normative statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.”.

## **art. 6** modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 71/2014

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 71/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“**3 bis.** Qualora l'efficacia dell'intervento straordinario di integrazione salariale, concesso a seguito della stipulazione del contratto di solidarietà, sia stata sospesa anche con successivi provvedimenti da parte del competente organo nazionale, il termine di cui al comma 3 decorre dalla data di effettiva cessazione dell'efficacia dell'intervento straordinario di integrazione salariale.”;

b) dopo la lettera d) del comma 4 è aggiunta la seguente:

“d bis) nell'ipotesi di cui al comma 3 bis, una dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante l'intervenuta sospensione da parte del competente organo nazionale dell'efficacia dell'intervento straordinario di integrazione salariale.”; c) il numero 1) della lettera b) del comma 6 bis è sostituito dal seguente:

“1) una copia del contratto di espansione;”;  
d) al numero 2 della lettera b) del comma 6 bis le parole: “ai sensi dell’articolo 41, comma 3 bis,” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 41, comma 3,”.

## **art. 7 entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.